

NOTA SU ALLEGATI DM 182/2019

Allegato I contiene una tabella con la suddivisione degli pneumatici in 3 categorie (P, M e G), in base al proprio peso, ai fini dell'attribuzione della tipologia al momento dell'immissione sul mercato. Questa suddivisione si rende necessaria per la compilazione dei moduli di cui agli Allegati III, IV e VI, VIII.

Tale allegato corrisponde all'allegato E del DM 82. A differenza di quanto previsto nell'allegato E, dove la suddivisione veniva fatta in base al peso dello pneumatico e in base ai veicoli utilizzatori, nel presente allegato viene considerato solamente il peso degli pneumatici. Ad aumentare significativamente è il numero delle fasce (tipologie), che diventano 15, rispetto a quelle di cui all'Allegato E (11) permettendo di centrare meglio la definizione del contributo ambientale (soprattutto per gli pneumatici compresi tra 0 e 18 kg).

Allegato II *“Modulo di comunicazione della modalità di gestione”*, corrispondente all'allegato C del DM 82.

Mentre nell'allegato C si faceva riferimento solo alla possibilità dell'affidamento alla gestione indiretta, nel nuovo modulo viene consentita la scelta tra tre differenti modalità di gestione:

- Affidamento ad un Consorzio;
- Gestione in forma individuale;
- Gestione diretta

Allegato III del DM 182/2020 *“Modello di dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente da parte di produttori e importatori”*, corrispondente all'allegato A del DM 82.

Il presente allegato ricalca quello del DM 82 ad eccezione della tabella delle categorie degli pneumatici immessi, che corrisponde a quella di cui all'Allegato I. Inoltre, per una maggiore trasparenza, oltre alle tonnellate immesse per ogni tipologia, viene chiesto di inserire anche il numero di pezzi corrispondente.

Allegato IV *“Modulo di dichiarazione annuale di PFU gestiti nell'anno solare precedente”*, corrispondente all'allegato B del DM 82.

I dati richiesti vanno forniti per ognuna delle 3 categorie di pneumatici previste e, rispetto all'allegato B del DM 82, viene chiesto di inserire anche i dati relativi ai quantitativi avviati ad operazioni di preparazione per il riutilizzo, ad operazioni di recupero R13, a frantumazione e ad altre operazioni (specificando quale)

Allegato V del DM 182/2020 *“Target di raccolta dai punti di generazione degli pfu per aree geografiche”*

Questo allegato rappresenta la maggior novità del DM 182. Infatti, con esso si impone a produttori, importatori e loro forme associate la raccolta distribuita in tutta Italia degli PFU, in misura pari alla percentuale prevista per ogni macroregione individuata (9). Fermo restando l'obiettivo del 100%, viene prevista la possibilità di uno scostamento massimo del 10% rispetto al valore riportato in tabella.

Ciò dovrebbe spingere tutti gli operatori, sia sistemi individuali o gestioni dirette che consorzi, ad organizzare unità di prelievo distribuite sull'intero territorio nazionale. Tale organizzazione potrebbe però comportare delle inefficienze e costi extra (soprattutto per la raccolta) in quanto non

ci sarebbe la garanzia di poter viaggiare sempre a pieno carico.

Allegato VI *“Requisiti minimi del progetto”.*

Tale allegato è una novità e contiene gli elementi che i produttori e importatori, che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale, devono inserire nel progetto descrittivo, da accompagnare alla comunicazione da inviare al MATTM, idoneo a dimostrare che il sistema è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e che lo stesso è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale.

Allegato VII *“Modulo di dichiarazione annuale di PFU RACCOLTI nell'anno solare precedente”.*

Con questo viene richiesto di comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, le tonnellate di PFU raccolti, nel primo e secondo semestre dell'anno precedente, nonché la percentuale di realizzazione del target di raccolta suddivisa per ogni Regione.

Allegato VIII *“Modulo di comunicazione del contributo”* corrispondente all'Allegato D del DM 82.

Tale allegato risulta completamente diverso da quello del DM 82 e molto più completo e dettagliato. In particolare il dichiarante deve indicare (usando tabella 1) il contributo individuato per l'anno successivo e le voci considerate per determinare detto importo, che sono tre:

- 1) quantità di pneumatici immessi nell'anno in corso (usando la tabella 2);
- 2) costi sostenuti per la gestione nell'anno in corso (oppure una loro stima nel caso di primo anno di operatività), considerando esclusivamente le voci di costo di cui alla tabella 3;
- 3) stima degli obiettivi di immissione nell'anno successivo a quello in cui viene resa la dichiarazione (compilando tabella 4).

Allegato IX *“Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso da veicoli a fine vita”.*

L'allegato, che non presenta un corrispettivo nel DM 82, stabilisce i parametri tecnici oggettivi per l'individuazione del contributo che il consumatore deve corrispondere per gli pneumatici di primo equipaggiamento, e finalizzato alla copertura dei costi di gestione dei quantitativi di PFU da veicoli a fine vita e dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso (Comitato) e del Fondo. L'allegato presenta una tabella in cui il contributo è differenziato per diverse tipologie sulla base del peso degli pneumatici e dei veicoli che lo montano.

La determinazione di questo contributo, fino ad oggi, era in capo all'ACI che svolgeva tale compito attraverso un'indagine presso i consorzi operanti.